## REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Core d'Acpello di Roma

## 2459 <br> 

## Sezione prima

Composta dai sigg magistrati

Dott.Catelle Pandolfi

Dott.Lucio Bochicchio

Doti Roberto Reali
presidente
consigliere
consighiere

| Dott Lucio Bochicchio consigliere |  |
| :--- | :--- |
| Dott. Roberto Reali | consighiere |

Riunita in camera di consiglio hà emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta a! n. 1126 ! del ruole generale contenzioso dell'anno 2008 posta in decisione all'udienza collegiale del 15.11.2011.

GRH spa avv. F. D'Alíonso del Sordo viua Monte Santo 2 Roma

Appellante

E

Sangiorgi Sandro Bruno avv.ti D'Amato e Fera via Cola di Rienzo || | Roma

Appeilato
i RAI eabanein Milena la prima difes dagli avv.ti Lax, Simonotti e Persichelli la seconda dall'avv. Persichelli entrambe via Paiama i2 Roma

Appelate-app.incidentale

Nonché

Slow Food sri

Appetlato contumace

Con citazione regolarmente notificata ia società GRH spa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20140/2008 che aveva respinto la domanda di risarcimento per le dichiarazioni rese nel corso del servizio "In vino Veritas"inserito nella trasmissione televisiva "Report" messa in onda dalla RAl il 24.9.2004

Si è costituito Sangiorgi Sandro Bruno. Si sono altresì costituiti la Rai e la giornalista Milena Gabanelli. Tutti hanno chiesto il rigetto del gravame. La Rai e la sig.ra Gabanelli hanno inoltre proposto appello incidentale al fine della declaratoria della inammissibilità della domanda, rigettata nel merito, proposta dalla srl Slow Food, contumace in questa grado, intervenuta in primo grado.

Tanto premesso questo collegio ritiene che l'appello sia infondato.
La censura in primo luogo mossa, relativa alla mancata motivazione sulle ragioni per le quali non era stata ammessa la prova testimoniale richiesta dंa parte attrice, non è condivisibile.

L'istanza istruttoria si concretizzava nella prova si di un unico capitolo volto a dimostrare che l'esame dei vini da parte della commissione di esperti avvenisse "alla cieca". Tale circostanza non è però contestata tal che la prova sarebbe stata superflua. Anche i testi escussi hanno fatto riferimento, confermandola, a tale metodologia di valutazione della qualità dei prodotti enologici esaminati. Peraltro, che la degustazione avvenisse "alla cieca" non esclude che dopo la prova divenisse palese l'identità del produttore e del prodotto, tal che sarebbe stato ben possibile, per qualsivoglia ragione, rivedere il giudizio in modo mirato.

Il giudicante era ed è chiamato a valutare se quanto dichiarato dal Sangiorgi nel corso dellintervista mandata in onda durante la trasmissione televisiva Report fosse o meno vera e se in tale ultimo caso costituisse diffamazione.

L'intervento del Sangiorgi oggetto di doglianza attiene alle sue affermazioni, rese nel corso della trasmissione in parola, secondo cui la "guida" dei Vini d'ltalia per l'anno 2000 aveva pubblicato una scheda informativa di un vino della casa che egli aveva ritenuto invece insufficiente per poter essere presente nella stessa guida coedita Gambero Rosso e Slow Food. La casa produttrice di quel vino (ritenuto insufficiente dal Sangiorgi) era stata, a suo dire, favorita
dagil editori ottenendo, malgrado la bocciatura, uno spazio sulla pubblicazione, ragion per cui egli aveva interrotto la collaborazione con il gruppo editoriale.

Secondo parte attrice/appellante la circostanza narrata dal Sangiorgi non corrisponderebbe a verità nel senso, si sostiene, che mai un vino ritenuto insufficiente dal primo era stato presentato favorevolmente e pubblicizzato dai responsabili della rivista, per favorire un'azienda o in vista di introiti pubblicitari.

Sostiene, inoltre, l'appellante che, nel valutare le deposizioni testimoniale acquisite, il Tribunale avrebbe conferito alle stesse un significato incongruo, traendone conclusioni errate.

La tesi non è fondata. Infatti, l'esame delle dichiarazioni testimoniali, per come risuitano dai verbali d'udienza del primo grado, depongono in senso contrario a quello propugnato dall'appetlante.

Il teste M — ha precisato d'aver collaborato nella valutazione dei vini per la rivista Slow Food, e su incarico di questa, nel 1999 e che in esito alle degustazioni il prodotto della casa vinicola non aveva raggiunto, secondo la commissione esaminatrice, lo standard richiesto "dall'editore Gambero Rosso-Slow Food" per la valutazione minima di 78/100, espressa graficamente da "due bicchieri", per l'inserimento nella guida dei vini d'Italia per il 2000.

La teste C( che aveva partecipato ad una seconda sessione di degustazione dei prodotti ha confermato che il parametro di qualità era fissato in $78 / 100$, pari a due bicchieri, e che solo i vini che avessero raggiunto almeno tale livello, secondo la valutazione del Sangiorgi, avrebbero potuto avere una scheda propria sulla guida.

Da quanto dichiarato dalla teste risulta che i vini ritenuti dal Sangiorgi non sufficienti per una valutazione pari a due bicchieri non venivano sottoposti ad una nuova degustazione(cioè ad una sorta di ripescaggio).

Nel caso in esame - ha precisato la teste - si era invece proceduto ad una nuova prova - ha precisato la teste - richiesta dai sigg. Piumatti (che dagli atti risulta essere vicecuratore della guida) e Dammico (che risulta essere diretiore commerciale di Gambero Rosso Editore). Ha ancora dichiarato che, nel corso di un pranzo cui lei stessa partecipava oltre al Sangiorgi ".. il signor Daniele Cernilli, vice direttore di Gambero Rosso mi aprì la rivista Slow Food alla pagina
pubblicitaria dei vini e rivolto a me $e$ al Sangiorgi ci disse che noi mangiavamo anche grazie a questo.."

Il teste M partecipante su invito del Sangiorgi alle degustazioni di vini in Veneto nel luglio 1999, ha dichiarato che lo stesso Sangiorgi, nel corso degli assaggi, si era allontanato per ricevere una telefonata. Il teste percepì il tono alterato assunto dal Sangiorgi, nel corso del lungo colloquio telefonico e che al suo rientro, dopo una mezz'ora, era apparso visibilmente contrariato.

Dalle convergenti deposizioni dei testi $M \longrightarrow e C \longrightarrow$, dunque, emerge che:
-la valutazione minima del prodotto, per ottenere la scheda sulla guida, era stabilita in 78/100 espressa dall'ideogramma dei "due bicchieri", affidata alla valutazione della commissione Sangiorgi;
-i vini dell'azienda non avevano raggiunto tale standard;
E' d'altra parte pacifico che la scheda dei prodottidi tale casa vinicola, malgrado il giudizio di insufficienza, espresso da un autorevole esperto quaie il Sangiorgi è pacificamente considerato, sia stata ugualmente pubblicata nella guida Vini d'Italia 2000.

Sulle circostanze suindicate l'appellante non ha addotto alcuna prova contraria. Non si comprenderebbe del resto la ragione di affidarsi al giudizio del Sangiorgi (dagli stessi editori ritenuto esperto) e poi contraddirne la valutazione in merito ad un prodotto, da lui ritenuto non sufficientemente qualificato. E' allora plausibile, per giustificare tale incoerente condotta, che vi fosse un movente, diverso da quello tecnico espresso dall'esperto, per disattenderne it giudizio.

Né l'appellante ha fornito alcun ragionevole motivo (contrasto o risentimento verso gli editori) per il quale i testi escussi, come adombrato dall'appellante, non avrebbero detto il vero, esponendosi a grave responsabilità penale.

La circostanza che la teste $C \longrightarrow$ sia stata la moglie del Sangiorgi, dal quale aveva divorziato nel 2004, non implica di per sé l'inattendibilità della stessa. Al momento in cui ha reso la sua deposizione (2007)il rapporto coniugale éra giä sciolto da alcuni anni. Peraltro, le sue dichiarazioni, sui punti suindicati, sonostate confermate dall'altro teste $M$ —— a riprova dell' attendibilità.

Di particolare rilievo appare il ricordo, dalla stessa teste riferito, dell'affermazione del sig.Cernilli (curatore con Cario Petrini della "guida"). Che quella affermazione venga definita una "battuta"
non implica, anche per la sua qualificata provenienza, che non riflettesse un dato reaie, quello cioè che effettivamente il gruppo editoriale, per ragioni commerciali del tutto legittime, cercasse di non scontentare quell'azienda vinicola.

In merito poi alle circostanze, che itesti riferiscono d'aver appreso dallo stesso Sangiorgi (sulle sollecitazioni da questi ricevute e sullinteresse degli editori a pubblicare la scheda dei vini malgrado il giudizio di insufficienza da lui espresso e sull'interruzione della sua collaborazione proprio a causa delle pressioni e della sconfessione della sua valutazione), va evidenziato che quelle affermazioni risalgono ad un periodo (1999) in cui non era pendente alcun contenzioso tra il Sangiorgi e la G.R.H., promosso da quest'ultima solo nell'ottobre 2004. Le dichiarazioni, riferite dai testi, del convenuto Sangiorgi non sono " de relato actoris" in quanto egli, costituendosi, non ha propostc alcuna domanda riconvenzionale, né, in questa sede, alcun appello incidentale, Ne discende che le testimonianze "de relato", in ordine a quanto dai testi appreso dal Sangiorgi, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, appaiono utilizzabili ai fini della formazione del convincimento del giudicante, il linea con la giurisprudenza della corte regolatrice (Cass. n.313/2011; n.8358/2007).

Ciò posto va ricordato che quanto riferito dal Sangiorgi ai testi, circa le pressioni e le ragioni degli editori ai fine di inserire nella guida la scheda dei vini è stato da lui confidato "a caldo" lasciando trasparire il suo disappunto, chiaramente colto dai testi medesimi. Circostanze che depongono per la sincerità di quelle affermazioni.

Pertanto, linsieme delle circostanze surricordate, considerate nella loro unificante e coerente concatenazione logica, consente induttivamente di ritenere:
a) che effettivamente i coeditori della guida avessero ritenuto opportuno derogare e ospitare la scheda dei vini di quell'azienda (pubblicizzati sulle rivista dei due gruppi editoriali), pur se valutati dall'esperto di livello inferiore a quello minimo stabilito per trovare spazio in una pubblicazione di quel prestigio;
b) che, alla luce deli'affermazione del Cernilli, riferita dalla teste C $\longrightarrow$, da tale scelta non fossero estranee ragioni economiche per le quali gli editori intendevano mantenere buoni rapporti con quel produttore.

Alla stregua della ricostruzione della vicenda in base alle deposizioni acquisite, comprese quelle "de relato", l'affermazione del Sangiorgi, riferita dai testi, circa le ragioni della cessazione della collaborazione con il gruppo editoriaie appare del tutto coerente con quanto emerso.

In conclusioni, le dichiarazioni dei Sangiorgi, rese nel corso della trasmissione televisiva e trascritte nell'atto introduteivo, debbono ritenersi confermate e quindi veritiere e non possono definirsi frutto di malevola e diffamante invenzione.

Non pare poi che le dichiarazioni rese nel corso della trasmissione televisiva, e trascritte nella citazione, abbiano violato if requisito della continenza: il Sangiorgi si è limitato a riferire un episodio da lui vissuto, senza usare espressioni eccessive e non strettamente necessarie a rendere il suo pensiero, sia pure non lusinghiero e legittimamente critico. Peraltro, l'appellante non ha chiarito quali frasi, tra quelle trascritte nell'atto introduttivo, sarebbero caratterizzate da"esagerata asprezza dei toni" e da una "aggressiva sceita degli aggettivi"(come genericamente affermato a pag. 13 della citazione).

Non trova riscontro in particolare quanto si legge a pag. 37 della comparsa conclusionale laddove si afferma che l'appellato avrebbe "...accusato ali editori di tenere costantemente delle condotte illecite penalmente sanzionabili".

II Sangiorgi ha affermato che, in base aila sua personale esperienza, ed in particolare nel caso dei gli editori avevano dato spazio ad un prodotto pur se giudicato inadeguato al livello delle pubblicazioni in questione, a discapito del rigore della selezione dei vini proposti, riservando un occhio di riguardo ad un'azienda vinicola per ragioni di opportunità commerciale. Ragioni, peraitro, del tutto legittime e prive di ogni carattere di illiceità, men che meno di natura penale.

Sussiste infine i! requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza del contenuto della trasmissione e delle informazioni da essa emerse, anche attraverso le dichiarazioni rese dai partecipanti ed in particolare dal Sangiorgi, risultate queste veritiere e continenti. E'di certo interesse dellopinione pubblica essere posto nella condizione di valutare l'affidabilità di note riviste e guide specializzate nel campo enogastronomico, a tutela dei consumatori che, in quanto non esperti, da quelle riviste sono orientati nella scelta dei prodotti.

Circa l'appello incidentale di Rai/Gabanelii va rilevato che la srl Slow Food non si è costituita e quindi non ha riproposto alcuna domanda nei confronti della parte. La domanda proposta in primo grado da tale società era stata rigettata nel merito. Ne discende che statuire in questa sede se quella domanda dovesse essere non già rigettata (come avvenuto) ma dichiarata inammissibife non determinerebbe alcuna utilità pratica per la parte e si tradurrebbe in una mera affermazion e di principio fine a se stessa. Pertanto il collegio ritiene di non dover decidere alcunché in merito per mancanza di interesse, con conseguente inammissibilità. Né altro va deciso in quanto il Sangiorgi non ha riproposto la domanda di manleva nei confronti della RAI,respinta dal primo giudice.

Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante principale alle spese.
P.O.M.

La Corte definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.

Dichiara inammissibile l'appello incidentale della RAI.
Condanna l'appellante principale alle spese del presente giudizio nei confronti di ciascuna della parti appellate costituite, che liquida in complessivi euro $6.000,00$ in favore di Sangiorgi Sandro Bruno ed euro $4.000,00$ in favore dell'altra parte costituita.

Così deciso nellia camera di consiglio del 14.2.2012.


